

Sentenza: 22 febbraio 2023, n. 69

Materia: sicurezza pubblica, sicurezza urbana, sicurezza integrata

Parametri invocati: art. 117, commi secondo, lett. h), e sesto, Costituzione; legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Artt. 3, comma 1, lettere c) e g), e 11, comma 1, lett. a), della L.R. Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022)

Esito: non fondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in epigrafe, che, in primo luogo, al fine di promuovere la stipulazione di intese in materia di sicurezza urbana fra la Regione, gli organi decentrati dello Stato, gli enti locali ed i soggetti gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, prevede il coinvolgimento della polizia municipale, nella direzione di favorire *“anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale”*.

Si tratta dell'articolo 3, comma 1, lett. c), della l.r. Lombardia 8/2022.

A parere del Governo ricorrente, la disposizione violerebbe le competenze legislative dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'articolo 117, II comma, lett. h), della Costituzione. E ciò per il tramite della normativa interposta di cui alla l. 65/1986 (Legge quadro sulla polizia municipale), che introduce un limitato numero di deroghe al principio della territorialità delle funzioni della polizia municipale, normalmente coincidente con la dimensione comunale.

Innanzitutto, la Corte ricorda come ormai da tempo si distingue fra un nucleo di norme che riguardano la sicurezza cosiddetta primaria (con la grande partizione fra sicurezza pubblica e sicurezza urbana), in massima parte legata alla prevenzione e repressione dei reati e norme che attengono alla sicurezza secondaria, costituita da un insieme di interventi in materie liminari alla sicurezza propriamente detta, quali la promozione della legalità, dell'educazione civica alla sicurezza (ad esempio campagne di sensibilizzazione per prevenire i furti in appartamento, le truffe agli anziani,), il governo del territorio.

Solo nell'ambito della sicurezza secondaria, secondo la giurisprudenza della Corte, è ammissibile l'intervento della legge regionale.

Nell'ambito della sicurezza secondaria, almeno nelle materie di competenza regionale, è individuabile un ampio ambito normativo di carattere trasversale, fino al 2001 di competenza legislativa concorrente e oggi, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, di competenza residuale, quella della polizia amministrativa.

Vigente il terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, il quale prevede che la legge statale disciplini forme di coordinamento fra lo Stato e le regioni nella materia della sicurezza, coordinamento attuato, a livello di legge ordinaria, dal d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2007, n. 48, le uniche limitazioni alla legge regionale derivanti da norme statali potrebbero astrattamente derivare proprio dalla fonte di coordinamento e non più dalle norme interposte di cui

alla l. 65/1986, che cessano di rivestire la natura di principi fondamentali, almeno per quanto riguarda le funzioni di polizia amministrativa della polizia municipale.

In concreto, nessun ostacolo si oppone dunque a che una legge regionale, come quella impugnata, sia pure per le sole funzioni di polizia amministrativa, consenta alla polizia municipale di operare oltre i confini comunali di appartenenza.

La dichiarazione di infondatezza dell'articolo 3, comma 1, lett. c), della l.r. Lombardia 8/2022 comporta, per conseguenza, la pari dichiarazione della lettera g) dello stesso comma, in quanto in essa si prevede che il patto locale di sicurezza urbana sia uno fra gli strumenti per consentire alla polizia municipale di operare al di là dei confini comunali.

La stessa lettera g) era stata impugnata anche per la putativa violazione del decreto legge 14/2017, proprio la fonte di coordinamento, sul presupposto che il patto locale di sicurezza urbana andrebbe a sovrapporre il concetto di sicurezza integrata (il concorso delle competenze di ciascun ente al perseguimento della sicurezza in generale) con quello della sicurezza urbana, di competenza legislativa statale e di competenza amministrativa comunale e prefettizia.

La Corte fa notare come l'articolo 4 del d.l. 14/2017 sia esplicito nel predisporre un meccanismo di sicurezza integrata (quindi con il concorso di tutti gli enti, Regione compresa) anche per la sicurezza urbana.

Per completezza, occorre dare conto dell'esito dell'impugnazione dell'articolo 11, comma 1, lett. a), della l.r. Lombardia 8/2022.

Questa disposizione introduce la possibilità di installare nuovi strumenti tecnologici per la rilevazione della qualità dell'aria in prossimità della sede stradale, ovvero anche a bordo di appositi veicoli che si inseriscano nella circolazione stradale.

Supposta da parte del Governo la violazione delle competenze legislative (e regolamentari) dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (in tali rientrando la disciplina della circolazione stradale), la Corte riconduce agevolmente la norma all'ambito delle competenze intrecciate della tutela dell'ambiente e della salute.

Stante, com'è noto, la sussistenza della competenza legislativa concorrente della Regione almeno in materia di tutela della salute, la questione di legittimità costituzionale viene dichiarata infondata.

Conclusivamente, tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate vengono dichiarate infondate.